

Pensioni INPS 2011

Prime tabelle

Gli importi delle pensioni INPS dal 1° gennaio 2011 e limiti di reddito per alcune prestazioni sociali

IMPORTI PROVVISORI / DM del 19/11/2010 in GU n. 279 del 29/11/2010

La perequazione automatica in base all'aumento del costo della vita, è stata determinata, a far tempo dal 1/1/2011, nella misura provvisoria del 1,4%, di seguito riportiamo le tabelle aggiornate.

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2011	467,43	266,43	343,90	417,30
IMPORTI ANNUI	6.076,59	3.463,59	4.470,70	5.424,90

AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2011	aumento del 1,4%	fino a euro 1.382,91
	aumento del 1,26%	oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85
	aumento del 1,05%	oltre euro 2.304,85

L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa, è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, **norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638.**

Sono escluse dal diritto all'integrazione al trattamento minimo:

- le pensioni supplementari,
- le pensioni calcolate **esclusivamente** con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo),

- gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l'integrazione mensile non può superare l'importo dell'assegno sociale).

Pensionati con separazione autorizzata in via provvisoria dal giudice

In base alla sentenza del 22 ottobre 1999, n. 395, della Corte Costituzionale, il pensionato/a legalmente separato/a, a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice può ottenere l'integrazione al trattamento minimo senza valutare i redditi del coniuge separato; in base alla sentenza richiamata la disposizione si applica alle seguenti prestazioni:

previdenza pubblica

- trattamenti pensionistici da integrare al minimo,
- pensioni sociali,
- assegni sociali,
- maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e per gli aumenti della pensione sociale,
- assegno al nucleo familiare e AF.

Redditi esclusi dal calcolo per il diritto all'integrazione al trattamento minimo, per le decorrenze dal 1994

- I redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni degli invalidi civili ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;

- gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
- l'importo della pensione da integrare al minimo.

Pensioni con il calcolo esclusivamente contributivo

La legge n. 335 del 1995 esclude l'applicazione della norma in merito all'integrazione al trattamento minimo, nel caso di pensione contributiva, pertanto i soggetti che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non potranno avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi versati fino al 65° anno di età e solo da tale data potrà intervenire il diritto ad una integrazione tramite la liquidazione dell'assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di reddito personale o coniugale.

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

LIMITE DI REDDITO PERSONALE

Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
euro			
2010	Oltre euro 11.985,22	Fino a euro 5.992,61	Oltre euro 5.992,61 fino a euro 11.985,22
2011	Oltre euro 12.153,18	Fino a euro 6.076,59	Oltre euro 6.076,59 fino a euro 12.153,18

Nota alla tabella: per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993 si valutano esclusivamente i redditi del pensionato/a.

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994 E FINO AL 2011

LIMITE DI REDDITO CONIUGALE

Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
euro			
2010	Oltre euro 23.970,44	Fino a euro 17.977,83	Da euro 17.977,83 fino a 23.970,44
2011	Oltre euro 24.306,36	Fino a euro 18.229,77	Da euro 18.229,77 fino a 24.306,36

Nota alla tabella: per le pensioni con **decorrenza successiva all'anno 1994** si valutano sia i redditi del titolare, sia i redditi cumulati con quelli del coniuge.

Attenzione: in caso di superamento del limite di reddito in anni successivi alla decorrenza della pensione, già integrata al trattamento minimo, questa subirà la "cristallizzazione" all'importo in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente al superamento di detti limiti.

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'

Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA DAL 1/8/1984 IN POI

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
euro		
2010	Oltre euro 10.699,78	Oltre euro 16.049,67
2011	Oltre euro 10.849,80	Oltre euro 16.724,70

Nota alla tabella: se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (417,30 euro per il 2011). L'assegno di invalidità non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (467,43 euro nell'anno 2011).

Redditi da valutare:

- i redditi soggetti all'IRPEF (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato dal coniuge separato o divorziato ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- i redditi a tassazione separata.

Redditi da non considerare:

- la casa di abitazione e le relative pertinenze;
- i redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);
- le pensioni di guerra;
- l'importo dell'assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener conto dell'integrazione.

Breve descrizione della prestazione: assegno di invalidità INPS

La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all'accertamento della permanenza dello stato invalidante.

Al terzo riconoscimento consecutivo, l'assegno diventa definitivo e, al compimento dell'età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti per quest'ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell'attività lavorativa.

L'assegno non può essere trasformato in pensione di anzianità anche in presenza dei prescritti requisiti; pertanto è necessario prima dell'ultimo rinnovo, a titolo definitivo, verificare il possibile raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità e calcolare l'importo della pensione, non essendo prevista la salvaguardia dell'importo dell'assegno di invalidità già in pagamento nel caso fosse di importo maggiore rispetto al trattamento di anzianità.

La riduzione dell'importo in presenza di redditi da lavoro – Tabella G

L'assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, ma se la pensione è superiore al TM, in presenza di particolari condizioni, sono previste tratte giornaliere o mensili. La legge di riforma delle pensioni n. 335/95 ha disposto che l'assegno di invalidità è cumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa nelle seguenti misure:

- **interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo annuo;**
- **per tre quarti del suo ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo;**
- **per la metà del suo ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il limite delle cinque volte il minimo annuo.**

Le riduzioni della quota di pensione operano in presenza di redditi da lavoro:

dipendente, autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali, o all'estero.

I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia.

Non devono essere valutati: i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Limiti di reddito – tabella G

LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

2010	Fino a euro 23.970,44	Nessuna
	oltre euro 23.970,44 fino a euro 29.963,05	25 per cento
	oltre euro 29.963,05	50 per cento
2011	Fino a euro 24.306,36	Nessuna
	oltre euro 24.306,36 fino a euro 30.382,95	25 per cento
	oltre euro 30.382,95	50 per cento

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

La legge 335/95 ha introdotto una disposizione specifica per le pensioni ai superstiti, prevedendo una loro riduzione in presenza di redditi superiori ai limiti di legge.

- La tabella F è da applicare alla generalità delle pensioni ai superstiti;
- per le pensioni con decorrenze anteriori al 1/9/95 si opera con il criterio della "cristallizzazione" dell'importo in pagamento nel mese di agosto 95 e con riasorbimento sui futuri miglioramenti;
- non si applica la tabella F quando nel nucleo superstiti sono presenti da soli o con il genitore superstiti figli di minore età, studenti anche maggiorenni, inabili;
- nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di reddito pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del FPLD (calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno);
- esiste una norma di salvaguardia in caso di redditi di poco superiori ai limiti fissati.

Tabella F - limiti di reddito

Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2010	Fino a euro 17.977,83	Nessuna
	oltre euro 17.977,83 fino a euro 23.970,44	25 per cento
	oltre euro 23.970,44 fino a euro 29.963,05	40 per cento
	oltre euro 29.963,05	50 per cento
2011	Fino a euro 18.229,77	Nessuna
	oltre euro 18.229,77 fino a euro 24.306,36	25 per cento
	oltre euro 24.306,36 fino a euro 30.382,95	40 per cento
	oltre euro 30.382,95	50 per cento

Redditi da valutare

- tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni);
- per i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori;
- i redditi conseguiti all'estero;
- le pensioni estere dirette.

Redditi da escludere dal calcolo

- Importo della pensione di reversibilità oggetto di verifica ed eventuali pensioni di reversibilità erogate da enti diversi dall'Inps o da enti stranieri;
- casa di abitazione e le relative pertinenze;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- trattamento di fine rapporto;
- assegno al nucleo familiare e assegno familiare;
- pensione sociale e assegno sociale;
- pensioni di guerra e indennità accessorie;
- pensione privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva;
- pensioni e assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- rendite vitalizie Inail;
- interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

La maggiorazione sociale dei trattamenti minimi (ex milione di lire al mese)

La legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002) ha previsto, all'articolo 38, l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, della misura delle "maggiorazioni sociali" fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 603,87 euro per l'anno 2011, la norma ha subito un'ulteriore integrazione con la legge n. 127/2007 articolo 5, comma 5.

- di pensione a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- di pensione sociale;
- di assegno sociale;
- di prestazione INVCIV (invalidi civili, sordomuti, ciechi civili titolari di pensione);
- di pensione di categoria PSO.

L'aumento spetta ai titolari:

- di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
- di pensione a carico dei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO;

L'importo della maggiorazione è escluso dalla determinazione dell'imponibile ai fini IRPEF a norma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni (1);
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'art.2 della legge n. 222/84.

(1) Diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.

Settimane di contribuzione	Anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1.169	4	66
da 1.170 in poi	5	65

Note per l'utilizzo della tabella:

- per la riduzione dell'età si considera tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto; a tal fine viene utilizzato il valore maggiore fra il totale della contribuzione utile al fine del diritto e il totale della contribuzione utile al fine della misura della pensione; al valore prescelto, espresso in settimane, vengono aggiunte le settimane di contribuzione utilizzate o **utilizzabile per la liquidazione di supplementi**. Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta;

- per le pensioni ai superstiti, per la riduzione dell'età fino al 65° anno, occorre prendere in considerazione la contribuzione fatta valere dal dante causa;
- in caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti, qualora il reddito posseduto consenta il diritto all'incremento in parola, l'età ridotta a partire dalla quale deve essere concesso il beneficio è quella più favorevole, ottenuta computando separatamente la contribuzione fatta valere per la pensione diretta dal soggetto interessato ovvero dal dante causa per la pensione ai superstiti.

Pensionati interessati all'eventuale aumento

Titolari di pensioni Inps, Inpdap, Enpals, Fondo Clero, ecc. (compresi gli assegni di invalidità ai sensi della legge 222/84)	Dal 70° anno di età, con un importo inferiore o di poco superiori al T.M. con o senza quote di maggiorazione sociale in pagamento, con pensione che non superi € 6.713,98 (₤.13.000.000) per l'anno 2002 e € 6.836,57 per l'anno 2003	Il limite dei 70 anni si può ridurre fino a 65 anni in presenza di contribuzione
Titolari di assegni sociali e pensioni sociali (*), assegni vitalizi (PSO)	dal 70° anno di età	Il limite dei 70 anni si può ridurre fino a 65 anni in presenza di contribuzione
Titolari di pensione di invalidità erogati a invalidi civili totali, sordomuti	dal 60° anno di età del soggetto	Nessuna riduzione del limite di età
Titolari di pensione concessa a favore dei ciechi civili assoluti	dal 60° anno di età del soggetto	Nessuna riduzione del limite di età
Titolari di pensione di inabilità art.2 legge 222/84	dal 60° anno di età del soggetto	Nessuna riduzione del limite di età
Titolari di sola magg. sociale della Pensione sociale, anche in assenza della pensione base(**)	dal 70° anno di età	Il limite dei 70 anni si può ridurre fino a 65 anni in presenza di contribuzione

(*) Vale anche per AS e PS da trasformazione dell'assegno come invalido civile parziale.

(**) Mentre per i soggetti esclusi dal diritto all'Assegno Sociale (legge 335/95) non possono beneficiare della maggiorazione sociale.

Tabella limiti di reddito personale e coniugale

INCREMENTO AL MILIONE – MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione	Limiti di reddito		Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
		Pensionato solo	Pensionato coniugato	
2006	123,77	7.167,55	12.129,91	551,35
2007	123,77	7.278,83	12.340,51	559,91
2008	136,44	7.540,00	12.687,74	580,00
2009	136,44	7.724,60	13.037,18	594,20
2010	136,44	7.766,33	13.116,22	597,41
2011	136,44	7.850,31	13.275,21	603,87

Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura (compresa la pensione del richiedente), compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

L'INPS precisa nella circolare n. 44/2002 che in deroga al principio di cassa, non deve essere preso in considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell'anno considerato a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa.

Redditi da escludere

1. le pensioni di guerra;
2. le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
3. la casa di abitazione e le relative pertinenze;
4. i trattamenti di famiglia;
5. le indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
6. dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
7. importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad euro 154,94;
8. i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

**LE PENSIONI E LE INDENNITÀ CIVILI ASSISTENZIALI
IMPORTI PROVVISORI 2011**

Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi legislativi.

Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

Tipologia delle prestazioni erogate agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno.

<ul style="list-style-type: none">• Invalidi civili	<ul style="list-style-type: none">• Assegno mensile di assistenza• Indennità mensile di frequenza• Pensione di inabilità• Indennità di accompagnamento• Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi
<ul style="list-style-type: none">• Sordomuti	<ul style="list-style-type: none">• Pensione ai sordomuti• Indennità di comunicazione
<ul style="list-style-type: none">• Ciechi civili	<ul style="list-style-type: none">• Pensione ai ciechi assoluti• Pensione ai ciechi civili parziali• Indennità speciale per ciechi parziali “ventesimisti”• Indennità di accompagnamento

Valutazione requisiti reddituali

Oltre al requisito sanitario che costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione va contestualmente rispettato il requisito reddituale relativo al solo richiedente la prestazione, anche se coniugato.

Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge.

Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.

Devono essere esclusi dal computo dei redditi:

- le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie,
- le pensioni privilegiate e gli assegni annessi,
- indennizzo per danni da trasfusioni – legge n. 210 e successive modificazioni,
- le rendite infortunistiche INAIL.

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITÀ CIVILI ASSISTENZIALI

Anno 2011 – Importi provvisori

Le pensioni:	importo mensile
Invalidi civili totali e parziali – sordomuti – ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori	260,27
Ciechi assoluti non ricoverati	281,46
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	193,15
Limiti di reddito per il diritto alle prestazioni:	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	15.305,79
Invalidi civili parziali	4.470,70
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	7.358,59
Le indennità:	importo mensile
Accompagnamento invalidi civili totali – senza vincolo di reddito	487,39
Accompagnamento ciechi civili assoluti – senza vincolo di reddito	807,35
Speciale indennità ciechi ventesimisti – senza vincolo di reddito	189,63
Indennità di comunicazione sordomuti – senza vincolo di reddito	243,10
Indennità per drepanocitosi o talassemia major – senza vincolo di reddito	467,43

